

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1709-A)

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE MURMURA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro per l'Organizzazione della Pubblica Amministrazione

col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1974

Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, recante modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati

Comunicata alla Presidenza il 26 luglio 1974

ONOREVOLI SENATORI. — L'interessamento che il Parlamento va dedicando, in questi ultimi mesi, con notevole senso di responsabilità, ai problemi della pubblica amministrazione e dei pubblici dipendenti, non solo è conseguente all'importanza dell'argomento, ma riflette l'esigenza, assai avvertita e diffusa, della indispensabilità della ristrutturazione su basi moderne ed efficienti della pubblica amministrazione, onde farne il volano della rinascita del sistema democratico. Questo esame, anche perchè avviene non alla fine della legislatura, momento nel quale più incidenti sono le pressioni settoriali, consente la certezza di più meditate soluzioni in direzione di esplicitare chiarezza, di evitare equivoci e di impedire norme di favore per determinate categorie.

Rientrano in questo disegno operativo il problema della eliminazione di enti ritenuti superflui, l'ampliamento della efficienza in quelli residui, la riduzione delle dotazioni organiche, la esatta definizione tra i vari livelli statuali, la mobilità effettiva dei dipendenti: il tutto al fine di pervenire alla migliore funzionalità ed alla effettiva produttività dell'intera pubblica amministrazione, senza creare aree di parcheggio, ma utilizzando meglio il personale anche a seguito di efficienti sistemi di riqualificazione professionale e per un più idoneo reimpiego.

Queste considerazioni, oltre che il riconoscimento delle benemerite combattentistiche, ispirarono, nella IV e nella V legislatura, le molteplici iniziative parlamentari a favore degli ex combattenti, confluite nella legge n. 336, approvata all'unanimità nella passata legislatura, nonostante resistenze del Governo, pur avanzandosi da tutti i Gruppi e con diverse motivazioni proposte per un più ampio ventaglio di beneficiari.

Rientravano e rientrano tra queste la esclusione dei dipendenti da imprese private che venne e viene giustificata con il prevalente interesse pubblico alla riduzione delle dotazioni organiche, prevista dalla stessa legge e sostanzialmente confermata nel provvedimento di conversione del decreto-legge governativo e che, nel mondo privato, non sarebbe applicabile.

Infatti, ogni anno, la mano pubblica, come per una disfunzione endocrina, aumenta la

quantità delle risorse da prelevare nello scarso cantiere economico-finanziario disponibile, onde poterle destinare, non all'indispensabile politica di investimenti produttivi e di propulsione moltiplicatrice di lavoro e di benessere, quanto alla propria sussistenza.

Su queste linee si sviluppò il dibattito nella passata legislatura, durante la quale si varò il provvedimento legislativo divenuto la legge n. 336, cui poi seguirono doverosi ampliamenti nel ventaglio dei beneficiari e correzioni operative (basti pensare alla legge 824/1971).

Onorevoli senatori, si sono, nel frattempo, verificate, specie dopo l'esodo dei cosiddetti superburocrati, notevoli apprensioni nella pubblica opinione, nelle forze politiche e sociali circa un ulteriore affrettato depauperamento di valide energie della pubblica amministrazione, con preoccupanti conseguenze non solo sul piano economico-finanziario, ma anche sulla inefficienza, già notevole, dell'operatività del settore pubblico, non certamente nascente soltanto dagli sfollamenti, ma anche dal convincimento, in molti maturato, che il dovere di operare nella pubblica amministrazione sia limitato alla occupazione, spesso soltanto eufemistica ed umoristica, di una sedia o, meglio, di una poltrona.

Questa situazione convinse molti a presentare presso entrambi i rami del Parlamento iniziative legislative per prorogare nel tempo o per innovare nella sostanza la normativa vigente, ritenuta dannosa o superata o modificabile per far fronte alle nuove esigenze della società e delle istituzioni. Da qui, anche per la... valanga di domande presentate negli ultimi giorni, anche a seguito di incaute dichiarazioni, nasce l'urgenza delle ragioni, la sussistenza degli elementi richiesti dal legislatore costituente per l'adozione di un decreto-legge che la 1^a Commissione ha notevolmente ristrutturato e completato, per farne strumento valido a servizio del Paese, così riconfermando la riconoscenza nazionale nei confronti degli appartenenti alle categorie dei beneficiari della legge 336/1970.

Il meditato lavoro svolto in sede referente — e per il quale il relatore è ben lieto di rendere grazie al ministro Gui ed a tutti i com-

ponenti della Commissione — ha dato al provvedimento le caratteristiche, di seguito indicate, e che lo rendono ampiamente meritevole del consenso da parte dell'Assemblea, che con la presente relazione viene formalmente richiesto.

L'articolo 1 non solo stabilisce i nuovi termini per la proposizione delle domande, dichiarate irrevocabili, ma fissa contingenti annui del 20 per cento, semestralmente ripartiti, per il collocamento in quiescenza del personale, ivi compreso quello militare, con una diversa decorrenza per quello della scuola in considerazione della particolare natura delle funzioni di quest'ultimo. Si è, altresì, convenuta una priorità per i mutilati ed invalidi di guerra, atteso l'apprezzamento che questa categoria riscuote nelle forze politiche e nel Paese.

Si è infine, all'unanimità, abrogato l'ultimo comma dell'articolo 1, che, pur nato da preoccupazioni per precedenti non piacevoli, è apparso come punitivo nei confronti di categorie altamente meritevoli di considerazione.

La Commissione ha, poi, introdotto un articolo aggiuntivo (1-bis), onde venire incontro a quanti hanno in corso procedure — contenziose od amministrative — per il riconoscimento dei requisiti atti a consentire i benefici. E, tanto, in via equitativa, anche perchè nessuna colpa può essere addossata ai cittadini per carenze o ritardi dovuti molte volte alla complessità delle procedure.

L'articolo 2, in parte trasferito nella parte attinente alla conversione, conferma il blocco delle assunzioni previsto dalla legge n. 336, dando mandato al Governo, con la procedura prevista per i decreti delegati, con il sussidio altamente qualificato e determinante di una commissione parlamentare, a rivedere le esigenze delle varie Amministrazioni provvedendo alla ristrutturazione delle dotazioni organiche conseguenti alle programmate e contingentate riduzioni, stabilendo che, alle eventuali sostituzioni, si provvederà (cfr. art. 3) con concorsi espletati da non più di un anno o in via di espletamento.

E questo mentre nulla si innova sia per alcuni settori della pubblica amministrazio-

ne sia per gli enti previsti dall'articolo 4, della legge n. 336, rispetto alla legislazione vigente anteriormente al decreto-legge n. 261.

L'articolo 4 abroga il primo comma dell'articolo 3 della legge n. 336, divenuto ormai superato nella sostanza, per effetto dell'articolo 1.

L'articolo 5, recependo un voto del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, disciplina le domande presentate nel periodo immediatamente precedente a quello dell'entrata in vigore del decreto-legge, distinguendo tra le accolte o meno. Questo punto ha richiamato l'attenzione della Commissione per i pericoli insiti nella fissazione di date, non aventi una ragione giuridica, ma nascenti dalla diffusa e giustificata preoccupazione politica per un esodo affrettato ed assai numeroso, che potrebbe arrecare notevoli danni e considerevoli ritardi all'attività amministrativa. Certamente, un ripensamento dell'Assemblea, che faccia salve le preoccupazioni per uno sfollamento eccessivo, potrebbe essere assai utile per il conseguimento dei medesimi obiettivi.

L'articolo 6, dall'intento profondamente moralizzatore, vieta e rende inefficaci assunzioni senza concorso o incarichi da parte delle pubbliche amministrazioni per il personale esodato.

L'articolo 7, nel testo licenziato dalla Commissione, elimina le preoccupazioni nascenti dalla retroattività della decorrenza da molte parti lamentata e condannata.

Onorevoli senatori, la 1ª Commissione ritiene di aver compiuto un lavoro legislativo apprezzabilissimo, rispondente all'esigenza di dare all'esodo del personale combattentistico una organica disciplina senza traumatizzanti conseguenze sulla funzionalità dell'amministrazione e di evitare un aggravio quantitativo alle dotazioni organiche: e tanto con la rinnovata attestazione di gratitudine e di apprezzamento nei riguardi delle assai benemerite categorie di ex combattenti, mutilati ed invalidi di guerra ed assimilate.

Con questi intendimenti si richiede l'approvazione del nuovo testo elaborato in Commissione e rispondente alle necessità del particolare momento vissuto dal Paese.

MURMURA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, recante modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, recante modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici, ex combattenti ed assimilati.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, recante modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati

Art. 1.

Il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, recante modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici, ex combattenti ed assimilati, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1,

al primo comma, le parole: « nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. » sono sostituite dalle altre: « nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. Scaduto tale termine la domanda è irrevocabile. »;

al secondo comma, dopo la parola: « carriera » è inserita l'altra: « , grado »;

il terzo comma è sostituito dai seguenti:

« Il collocamento a riposo avverrà per contingenti del 10 per cento il 1° luglio e il 1° gennaio di ogni anno, a partire dal 1° luglio 1975. Detto collocamento per il personale contemplato dalla legge 30 luglio 1973, n. 477, avverrà con decorrenza 1° ottobre di ciascun anno a partire dal 1975. Ogni contingente semestrale dovrà comprendere il collocamento a riposo, a titolo di precedenza, dei mutilati ed invalidi di guerra nel limite massimo del 30 per cento. Gli esclusi verranno assegnati al contingente immediatamente successivo con precedenza su tutti gli altri richiedenti.

Sono fatte salve le cessazioni dal servizio, coi benefici di cui al primo comma, per raggiungimento dei limiti di età o per dispensa

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dal servizio per motivi di salute, per decesso dell'impiegato ovvero in applicazione della legge 10 dicembre 1973, n. 804 »;

l'ultimo comma è soppresso.

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« Art. 1-bis. — Per coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno pendente procedura di riconoscimento delle qualifiche che danno titolo a fruire dei benefici previsti dall'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, il termine per la presentazione della domanda prevista dall'articolo 1 del presente decreto è rinviato a 60 giorni dopo l'avvenuta notifica del provvedimento formale di riconoscimento ».

All'articolo 2,

i primi due commi sono soppressi;

al terzo comma sono premesse le parole: « Per quanto riguarda la rideterminazione delle dotazioni organiche »;

l'ultimo comma è soppresso.

All'articolo 3,

al primo comma le parole: « dell'applicazione del primo e secondo comma dell'articolo che precede » sono sostituite dalle seguenti: « dei decreti delegati di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto »;

il secondo comma è soppresso.

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Le domande presentate tra il 30 giugno 1974 ed il giorno della pubblicazione del presente decreto, per produrre gli effetti previsti dal decreto stesso, dovranno essere confermate entro il termine di decadenza previsto dal primo comma dell'articolo 1. Il presente decreto non opera nei confronti delle domande presentate anteriormente al 1° luglio 1974 per i collocamenti a riposo aventi decorrenza anteriore alla stessa data ».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Il personale che sarà collocato a riposo ai sensi del presente decreto non può essere assunto in impiego senza regolare concorso

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

o avere incarichi retribuiti alle dipendenze dello Stato, degli altri enti pubblici, anche economici, di società a partecipazione statale e di enti che fruiscano del contributo ordinario dello Stato e siano sottoposti al controllo della Corte dei conti a norma dell'articolo 100 della Costituzione.

Le assunzioni effettuate e gli incarichi conferiti senza regolare concorso, anteriormente all'8 luglio 1974, in deroga al presente decreto sono inefficaci dal momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 7 sono soppresse le parole: « ha effetto dal 1° luglio 1974 ».

Art. 2.

Nei casi in cui l'applicazione di quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, arrechi immediato e grave pregiudizio al funzionamento dei servizi centrali e periferici delle singole amministrazioni, il Governo — tenendo conto del trasferimento di competenze e di personale alle Regioni, dei programmi di ristrutturazione della pubblica amministrazione, nonché delle possibilità di trasferimento di personale da altre amministrazioni — entro i 180 giorni successivi al termine fissato dall'articolo 1, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 261, quale risulta modificato dalla presente legge, determinerà, con decreti aventi forza di legge, la riduzione delle rispettive dotazioni organiche in modo da assicurare la funzionalità dei servizi anche mediante trasferimento di posti all'interno della medesima amministrazione o da una amministrazione all'altra.

I decreti di cui al precedente comma saranno emanati dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti e con i Ministri per l'organizzazione della pubblica Amministrazione e per il tesoro, previo parere di una Commissione parlamentare composta da nove senatori e nove deputati, in rappresentanza propor-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

zionale dei gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere su designazione dei presidenti dei gruppi stessi. Gli schemi di decreti saranno altresì inviati, per il parere, al Consiglio superiore della pubblica Amministrazione.

Si prescinde dal parere della Commissione parlamentare e del Consiglio superiore qualora non sia espresso entro 60 giorni dalla richiesta.

I decreti di cui al primo comma, previo esame preliminare del Consiglio dei ministri, saranno sottoposti al definitivo parere della Commissione parlamentare di cui ai precedenti commi.

Il parere previsto dal precedente comma dovrà essere espresso entro 30 giorni dalla richiesta del Governo. Acquisito tale parere, le norme sono approvate dal Consiglio dei ministri.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 9 luglio 1974.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla modifica delle vigenti norme relative al collocamento a riposo dei pubblici dipendenti ex combattenti e assimilati;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

DECRETA:

Art. 1.

Il personale che a norma degli articoli 1 e 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, dell'articolo unico della legge 8 luglio 1971, n. 541, degli articoli 1 e 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, ha titolo a fruire dei benefici previsti dall'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, deve presentare domanda all'amministrazione o ente di appartenenza, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il collocamento a riposo del personale di cui al primo comma è disposto per contingenti annuali in ragione del 20 per cento dei richiedenti di ciascuna amministrazione o ente, a cominciare dai più anziani di età, nell'ambito di ciascun ruolo, carriera o categoria di appartenenza. In caso di pari età è collocato a riposo il più anziano per servizio.

Il collocamento a riposo dei contingenti annuali previsti dal comma precedente verrà disposto a partire dal 1° luglio 1976, fatte salve le cessazioni dal servizio, con i benefici di cui al primo comma, per raggiungimento dei limiti di età o per dispensa dal servizio per motivi di salute ovvero per decesso dell'impiegato.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI PROPOSTE DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Il personale che a norma degli articoli 1 e 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, dell'articolo unico della legge 8 luglio 1971, n. 541, degli articoli 1 e 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, ha titolo a fruire dei benefici previsti dall'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, deve presentare domanda all'amministrazione o ente di appartenenza, a pena di decadenza, nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. Scaduto tale termine la domanda è irrevocabile.

Il collocamento a riposo del personale di cui al primo comma è disposto per contingenti annuali in ragione del 20 per cento dei richiedenti di ciascuna amministrazione o ente, a cominciare dai più anziani di età, nell'ambito di ciascun ruolo, carriera, grado o categoria di appartenenza. In caso di pari età è collocato a riposo il più anziano per servizio.

Il collocamento a riposo avverrà per contingenti del 10 per cento il 1° luglio e il 1° gennaio di ogni anno, a partire dal 1° luglio 1975. Detto collocamento per il personale contemplato dalla legge 30 luglio 1973, n. 477, avverrà con decorrenza 1° ottobre di ciascun anno a partire dal 1975. Ogni contingente semestrale dovrà comprendere il collocamento a riposo, a titolo di precedenza, dei mutilati ed invalidi di guerra nel limite massimo del 30 per cento. Gli esclusi verranno assegnati al contingente immediatamente successivo con precedenza su tutti gli altri richiedenti.

Sono fatte salve le cessazioni dal servizio, coi benefici di cui al primo comma, per raggiungimento dei limiti di età o per dispensa dal servi-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Al personale trattenuto in servizio ai sensi dei commi che precedono possono essere conferite promozioni solo per anzianità o per concorso.

Art. 2.

In relazione ai collocamenti a riposo già disposti in applicazione dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, ed alle domande presentate ai sensi dell'articolo precedente, saranno rideterminate le dotazioni organiche dei singoli ruoli con le modalità previste nell'articolo 132, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. La riduzione prevista dall'articolo 3, ultimo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336, non può superare in ogni caso il cinque per cento delle dotazioni organiche esistenti all'atto dell'entrata in vigore della legge stessa.

Una diversa percentuale di riduzione, comunque non superiore al 20 per cento, potrà essere determinata, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto dei trasferimenti di competenze e di personale alle regioni, nonché dei programmi di ristrutturazione delle singole amministrazioni.

Resta ferma la deroga già stabilita, per le amministrazioni in essa espressamente indicate, dall'articolo 3, comma quarto, della legge 24 maggio 1970, n. 336, e da successive leggi speciali.

Nulla è innovato per quanto concerne gli enti indicati nell'articolo 4 della legge predetta.

La norma di cui al primo comma non si applica ai ruoli del Ministero delle finanze per i quali è stato disposto, con decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, l'aumento delle dotazioni organiche.

Art. 3.

Le graduatorie dei concorsi in atto o espletati da non più di un anno alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzate per coprire i posti che risulteranno vacanti per effetto dell'applicazione del primo e secondo comma dell'articolo che precede.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

zio per motivi di salute, per decesso dell'impiegato ovvero in applicazione della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Soppresso.

Art. 1-bis.

Per coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno pendente procedura di riconoscimento delle qualifiche che danno titolo a fruire dei benefici previsti dall'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, il termine per la presentazione della domanda prevista dall'articolo 1 del presente decreto è rinviato a 60 giorni dopo l'avvenuta notifica del provvedimento formale di riconoscimento.

Art. 2.

Soppresso.

Soppresso.

Per quanto riguarda la rideterminazione delle dotazioni organiche resta ferma la deroga già stabilita, per le amministrazioni in essa espressamente indicate, dall'articolo 3, comma quarto, della legge 24 maggio 1970, n. 336, e da successive leggi speciali.

Identico.

Soppresso.

Art. 3.

Le graduatorie dei concorsi in atto o espletati da non più di un anno alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzate per coprire i posti che risulteranno vacanti per effetto dei decreti delegati di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Le amministrazioni e le aziende dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, possono mettere a concorso gli ulteriori posti per i quali è prevedibile la disponibilità, prescindendo dall'effettivo collocamento a riposo dei singoli interessati.

Le assunzioni in servizio dei vincitori dei concorsi saranno effettuate, secondo l'ordine di graduatoria, in coincidenza con i collocamenti a riposo previsti dal precedente articolo 1 ed a mano a mano che si renderanno vacanti i posti relativi.

In caso di esaurimento della graduatoria di cui al precedente comma potrà essere bandito un nuovo concorso con le medesime modalità.

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, è abrogato.

Art. 5.

Le domande presentate dopo il 30 giugno 1974, per produrre i loro effetti, dovranno essere confermate entro il termine di decadenza previsto dal primo comma dell'articolo 1 del presente decreto.

Art. 6.

Il personale che sarà collocato a riposo ai sensi del presente decreto non può essere assunto in impiego o avere incarichi retribuiti alle dipendenze dello Stato, degli altri enti pubblici, anche economici, di società a partecipazione statale e di enti che fruiscano del contributo ordinario dello Stato.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ha effetto dal 1° luglio 1974 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione)

Soppresso.

Identico.

Identico.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Le domande presentate tra il 30 giugno 1974 ed il giorno della pubblicazione del presente decreto, per produrre gli effetti previsti dal decreto stesso, dovranno essere confermate entro il termine di decadenza previsto dal primo comma dell'articolo 1. Il presente decreto non opera nei confronti delle domande presentate anteriormente al 1° luglio 1974 per i collocamenti a riposo aventi decorrenza anteriore alla stessa data.

Art. 6.

Il personale che sarà collocato a riposo ai sensi del presente decreto non può essere assunto in impiego senza regolare concorso o avere incarichi retribuiti alle dipendenze dello Stato, degli altri enti pubblici, anche economici, di società a partecipazione statale e di enti che fruiscono del contributo ordinario dello Stato e siano sottoposti al controllo della Corte dei conti a norma dell'articolo 100 della Costituzione.

Le assunzioni effettuate e gli incarichi conferiti senza regolare concorso, anteriormente all'8 luglio 1974, in deroga al presente decreto sono inefficaci dal momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1974

LEONE

RUMOR — GUI — COLOMBO EMILIO —
GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)